



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it
www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA



Senato della Repubblica **DDL 1053**

LA DECISA E COSTANTE ATTIVITA' DEL COISP HA CONSENTITO DI RAGGIUNGERE OTTIMI RISULTATI PER I POLIZIOTTI

È in discussione presso il Senato della Repubblica il DDL 1053 recante "Misure in materia di ordinamento, organizzazione e funzionamento delle Forze di polizia, delle Forze armate nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" che apporterà importanti innovazioni per il personale della Polizia di Stato.

L'articolo 1 del citato disegno di legge, in particolare, intendeva prevedere quanto segue:

Art. 1.

(Disposizioni in materia di ordinamento e organizzazione della Polizia di Stato)

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 6-bis, dopo il comma 4 è inserito il seguente: « 4-bis. Gli agenti in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;
 - b) all'articolo 27-ter, comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « I vice ispettori in prova permangono nella sede di prima assegnazione, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, terzo e quarto comma, per un periodo non inferiore a quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;
-
2. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4, comma 7, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « quattro anni, ovvero a due anni nel caso in cui siano stati assegnati a sedi disagiate »;

In buona sostanza, si intendeva modificare le vigenti disposizioni che regolano il tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione degli Agenti in prova, dei Vice Ispettori e dei Commissari della Polizia di Stato, vincitori dei rispettivi concorsi pubblici, vale a dire l'articolo 55 del d.P.R. 335/1982, e l'articolo 4, comma 7, del D.lgs. 334/2000 che oggi prevedono, per tutto il personale della Polizia di Stato, che una volta assegnato presso una sede di servizio si possa far domanda di trasferimento dopo due anni qualora si tratti di sede di servizio ordinaria e dopo un anno nel caso di sedi disagiate.

Chiaramente il COISP si è fortemente opposto a tale modifica normativa peggiorativa per migliaia di colleghi già in servizio e si è quindi adoperato, con scritti e innumerevoli incontri tanto a livello di Amministrazione che Politico, per ottenere la presentazione di emendamenti volti a modificare la citata pretesa così come anche ad introdurre altre modifiche ordinamentali favorevoli ai Poliziotti.

Ebbene, la nostra decisa e costante attività ha consentito di raggiungere ottimi risultati.

In sede referente il DDL 1053 è stato assegnato alle Commissioni 1^a e 3^a Riunite (1^a Affari costituzionali, affari della Presidenza del Consiglio e dell'Interno, ordinamento generale dello Stato e della Pubblica Amministrazione, editoria, digitalizzazione e 3^a Affari esteri e difesa)

Un primo importantissimo emendamento (1.101) al sopra evidenziato articolo 1 è stato presentato direttamente dai Relatori delle due Commissioni parlamentari ed è stato approvato.

Questo il suo contenuto:



Senato della Repubblica

Proposta di modifica n. 1.101 al DDL n. 1053

1.101
I Relatori
Approvato

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

.....

c) *dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, lettera a), si applicano ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

2-ter. Per le contingenti esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica connesse al Giubileo del 2025, in deroga a quanto previsto dai commi 1, 2 e 2-bis, e fatto salvo l'articolo 88, ultimo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, dall'entrata in vigore del presente provvedimento e fino al 31 dicembre 2025, i trasferimenti del personale di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia possono essere disposti, a domanda, con provvedimento del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, anche se il dipendente non abbia maturato il requisito minimo di permanenza in sede».

È stato quindi presentato il seguente subemendamento (1.101/1) che pure è stato approvato:



Senato della Repubblica

Proposta di modifica n. 1.101/1 al DDL n. 1053

1.101/1
Pirovano, Spelgatti, Tosato, Paganella, Pucciarelli
Approvato

All'emendamento 1.101, lettera c), capoverso «2-ter», apportare le seguenti modificazioni:

a) *dopo le parole:* «Giubileo» inserire le seguenti: «della Chiesa cattolica»;

b) *sostituire le parole:* «di ogni ruolo della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia» *con le seguenti:* «appartenente ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato».

Non solo il COISP è riuscito ad ottenere che le modifiche al tempo minimo di permanenza nella sede di prima assegnazione si applicassero ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore del provvedimento legislativo in esame, ma, viste anche le esigenze che scaturiranno dal Giubileo del 2025, abbiamo anche ottenuto che fino a tutto il 2025 i trasferimenti del personale TUTTO (appartenente ai ruoli e carriera, sia ordinari che tecnici) potranno essere disposti a domanda anche se non si è maturato il requisito minimo di permanenza in sede.

È stato presentato un ulteriore importantissimo emendamento (1.0.4) al sopra evidenziato articolo 1 ed è stato approvato. Questo il suo contenuto:



Proposta di modifica n. 1.0.4 al DDL n. 1053

1.0.4

Pirovano, Lisei, Barcaiuolo, Ternullo, De Rosa, Salvitti, Petrenga, Borghese, Spelgatti, Tosato, Pucciarelli, Paganella

Approvato

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 1-bis.

(Norme in materia di riduzione dei corsi di formazione del personale della Polizia di Stato)

1. All'articolo 2-bis del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 5, il Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza può, con proprio decreto, ridurre la durata dei corsi per la nomina a vice ispettore e vice ispettore tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026. La durata dei corsi di cui al periodo precedente non può essere inferiore, rispettivamente, a dodici e nove mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero di assenze è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi. Ai fini della promozione alle qualifiche di ispettore e di ispettore tecnico, la permanenza minima nelle qualifiche di vice ispettore e di vice ispettore tecnico è aumentata di un periodo corrispondente alla riduzione del corso operata. Restano ferme, per quanto non previsto, le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, nn. 335 e 337.";

b) al comma 6 le parole: ", il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a sedici mesi" sono sostituite dalle seguenti: "corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato ha durata pari a sedici mesi. Il 113°, il 114° e il 115° corso di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario della Polizia di Stato hanno durata pari a dodici mesi" e le parole: "Per i corsi di cui al presente comma il tirocinio termina dopo otto mesi dalla data del suo inizio" sono sostituite dalle seguenti: "Per il 112° corso il tirocinio termina dopo otto mesi dal suo inizio. Per il 113°, il 114° e il 115° corso il tirocinio termina dopo dodici mesi dalla data di inizio";

c) dopo il comma 6 sono aggiunti i seguenti:

"6-bis. In deroga a quanto previsto dall'articolo 5-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di vice commissario della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. Nell'ambito dei predetti corsi, il numero massimo di assenze fissato dall'articolo 5-quater, comma 2, del predetto decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è ridefinito proporzionalmente alla riduzione della durata degli stessi.



Segreteria Nazionale
Via Cavour, 58 - 00184 Roma
Tel. +39 06 48903773 - 48903734
Fax: +39 06 62276535
coisp@coisp.it - www.coisp.it

COISP · COORDINAMENTO PER L'INDIPENDENZA SINDACALE DELLE FORZE DI POLIZIA

6-ter. In deroga a quanto previsto dall'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, i corsi di formazione iniziale per l'accesso alla qualifica di commissario tecnico della Polizia di Stato avviati e da avviare entro il 31 dicembre 2026 hanno durata pari a otto mesi. I commissari tecnici che hanno superato l'esame finale dei predetti corsi e sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia sono confermati nel ruolo e svolgono per la durata di 2 anni e quattro mesi nell'Ufficio o Reparto di assegnazione il tirocinio operativo di cui all'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, secondo le modalità previste dal decreto di cui al comma 6 dell'articolo 4 del medesimo decreto legislativo. Decorso quattro mesi dall'inizio del tirocinio di cui al periodo precedente, i commissari tecnici accedono alla qualifica di commissario capo tecnico secondo l'ordine di graduatoria di fine corso."».

In breve, l'art. 2-bis del Decreto-Legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, aveva previsto al comma 5 che il Capo della Polizia, al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connessi anche allo svolgimento di grandi eventi, quali il Giubileo del 2025 e le Olimpiadi invernali del 2026, poteva con proprio decreto ridurre la durata dei corsi di formazione per allievi agenti della Polizia di Stato che hanno inizio negli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.

Adesso, il soprarichiamato emendamento 1.0.4 conferisce al Capo della Polizia la medesima possibilità di ridurre la durata dei corsi di formazione per vice ispettore, vice ispettore tecnico, avviati e da avviare entro il 31.12.2026, riduce la durata del 113°, 114° e 115° corso di formazione per commissario, nonché di quelli per vice commissario da avviare entro il 31 dicembre 2026.

In sostanza, come per l'accesso al ruolo iniziale della Polizia di Stato, anche per vice ispettore e il ruolo direttivo avremo corsi di formazione di minore durata.

I suddetti emendamenti andranno adesso nel testo finale del DDL che passerà all'Assemblea del Senato della Repubblica dove troveranno senz'altro pieno accoglimento.

Si tratta di risultati importantissimi, fortemente perseguiti dal COISP e che hanno visto il deciso impegno del nostro Ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del Sottosegretario agli Interni Nicola Molteni, ai quali va il nostro più sentito ringraziamento.

Roma, 26 settembre 2024

La Segreteria Nazionale del COISP